



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739

e-mail segreteria: VAIC856009@istruzione.it sito: www.icbossibusto.gov.it

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Consiglio D'Istituto

Vista la L. 449/1997, art. 43

Visto il DPR 275/1999, art.14

Visto il D. Lgs 267/2000, art. 119

Visto il D.I. 44/2001, artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 41

Visto il D. Lgs.163/2006;

delibera il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione

ART. 1 – DEFINIZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o su supporti di veicolazione delle informazioni, quali nome, logo, marchio dello sponsor, a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo, al fine di incentivare e promuovere l'innovazione della propria organizzazione.

2. L'istituto può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma associativa, per favorire il miglioramento dell'offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

3. I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti con la funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere conflitti d'interesse tra l'attività dell'amministrazione e quella privata.

ART. 2 – ATTIVITA' OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto:

- a) il sostegno ad attività di natura culturale o artistica;
- b) la fornitura di libri, materiale didattico, attrezzature, hardware, software, ecc.
- c) il sostegno ad attività di carattere sportivo;
- d) il sostegno a iniziative volte a favorire l'integrazione scolastica di allievi svantaggiati;

- e) il sostegno ad attività di ricerca e laboratoriali;
- f) il sostegno ad ogni altra iniziativa che il Consiglio d'Istituto ritenga, con propria deliberazione, possa essere oggetto di sponsorizzazione ai sensi del presente regolamento e delle leggi vigenti.

2. In caso di contratti di sponsorizzazione attiva, l'utilizzo del logo dell'istituto potrà essere concesso previa valutazione e approvazione dell'iniziativa da parte del CdI, con l'obiettivo di perseguire l'interesse dell'istituzione scolastica e di razionalizzazione della spesa pubblica e di miglioramento dei servizi erogati

3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime per ogni singola attività-iniziativa.

ART.3 - FINALITA' e CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR

1. I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati con soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti non coerenti con la funzione pubblica e formativa della scuola.

2. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- a) qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- b) le associazioni senza fine di lucro.

3. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione, la distribuzione o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope.

4. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale.

5. In nessun caso la prestazione a carico dell'Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati personali degli alunni o dipendenti allo sponsor.

6. Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

7. Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico. Pertanto Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

ART. 4 – FORME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- Versamento di contributi economici (*sponsorizzazione di puro finanziamento*)
- Compartecipazione economica per la realizzazione di specifiche attività organizzate dalla scuola (*sponsorizzazione di puro finanziamento*)
- Cessione di forniture di beni (*sponsorizzazione tecnica*)
- Realizzazione di servizi (*sponsorizzazione tecnica*)
- Realizzazione di lavori (*sponsorizzazione tecnica*)

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

1. La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- a) riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario della/e iniziativa/e oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- b) pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi, nello spazio formativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- c) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;

2. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

3. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

4. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

ART. 6 – MISURE DI CAUTELA

1. Il Consiglio d'Istituto delega la Giunta Esecutiva, a suo insindacabile giudizio, a valutare ed individuare le iniziative e/o i progetti da sottoporre a contratti di sponsorizzazione e a rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative della scuola e/o del personale e utenza ;
- la reputi inaccettabile in quanto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere rinnovato.

ART. 7 – SCELTA DELLO SPONSOR

1. L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- pubblicità, da parte dell'istituto, sul sito della scuola delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione mediante lettera di invito ed accettazione delle proposte di maggior interesse;
- gara pubblica, da parte della Scuola, aperta a più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione.

2. In sede di presentazione della propria offerta, lo sponsor dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, l'insussistenza delle situazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale non attribuisce all'offerente titolo per la conclusione del contratto, restando facoltà del Dirigente Scolastico di chiedere ulteriori informazioni in relazione alla natura del contratto e/o della prestazione. È comunque facoltà dell'amministrazione di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora, a suo insindacabile giudizio, possano ricorrere le fattispecie previste agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 o altri elementi ostativi stabiliti dalla legge. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3. Il Dirigente Scolastico, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione desunte dal mercato e tenuto conto delle previsioni di legge e del presente regolamento, può procedere all'affidamento diretto dei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto i servizi di cui all'allegato II (A e B) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero forniture, quando i servizi e/o le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor per importi fino a quarantamila euro. Per contratti di importo superiore a quarantamila euro, il contraente sarà individuato attraverso una procedura negoziata informale da effettuarsi ai sensi dell'art. 34 del D. I. 1 febbraio 2001, n. 44. Ove ritenuto opportuno, è sempre ammesso procedere all'individuazione dello sponsor attraverso il ricorso ad un avviso pubblico. In questo caso, l'avviso sarà pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica. Per i servizi che includano attività didattica sarà comunque previamente sentito il Collegio dei docenti.

4. Alle stesse regole di cui al precedente comma 3 è assoggettata la sponsorizzazione "pura" o di mero finanziamento. In questo caso, per importi superiori a quarantamila euro, lo sponsor è individuato obbligatoriamente tramite avviso pubblico. Ove ritenuto opportuno, alla stessa procedura potrà farsi ricorso anche per importi inferiori.

5. In ogni caso, la sottoscrizione del contratto è condizionata al previo accertamento del possesso, da parte dello sponsor, dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 8 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) oggetto del contratto
- b) l'analitica indicazione delle obbligazioni assunte dallo sponsor;
- c) l'analitica indicazione delle obbligazioni che l'istituzione scolastica assume nei confronti dello sponsor;
- d) durata del contratto di sponsorizzazione;
- e) possibilità di rinnovo
- f) il corrispettivo economico per la sponsorizzazione;
- g) il divieto di cessione del contratto;
- h) verifiche e controlli sull'attività dello sponsor;
- i) l'indicazione di penali per le ipotesi di inadempienza e risoluzione del contratto;
- j) l'indicazione di cause di recesso;
- k) il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "non esclusiva" delle manifestazioni;
- l) le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- m) Risoluzione delle controversie e l'applicazione del foro erariale per tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto.

2. E' prevista la facoltà dell'Istituto Comprensivo di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

3. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

4. Eventuali ulteriori pattuizioni finalizzate a regolare il rapporto tra le parti possono essere definite e aggiunte nel contratto stesso.

5. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dal Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.
6. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Comprensivo G A Bossi di Busto Arsizio.
7. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.
8. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
9. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.
10. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.
2. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
3. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente e formalmente notificate allo sponsor; la comunicazione e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 10 - GESTIONE OPERATIVA

1. La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi allo sponsor, raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità al D Lgs 196/2003.
3. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituto: www.icbossibusto.gov.it e mediante affissione all'albo.

Busto Arsizio, 4.06.2015